CITTÀ DI BOSA

PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02 aprile 2026

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del regolamento
Art. 2 – Aree disponibili
Art. 3 – Concessione dell'area
Art. 4 – Canone occupazione suolo pubblico
Art. 5 – Definizione dell'attività dello spettacolo viaggiante
Art. 6 – Norme generali
Art. 7 – Occupazione permanente
Art. 8 – Manifestazioni ricorrenti
Art. 9 – Riserva
Art. 10 – Altre manifestazioni
Art. 11 – Divieto di concomitanza tra manifestazioni
Art. 12 – Installazione in aree non individuate
Art. 13 – Installazione in aree private durante manifestazioni
Art. 14 – Presentazione della domanda di concessione
Art. 15 – Istruttorie delle domande
Art. 16 – Contenuto della domanda
Art. 17 – Istanza di concessione
Art. 18 – Attribuzione del punteggio e formazione della graduatoria
Art. 19 – Subentro nell'attività e riconoscimento del punteggio e dell'anzianità
Art. 20 - Divieto di doppioni nelle attrazioni
Art. 21 – Disciplina delle emissioni sonore nelle aree con attrazioni e attività di intrattenimento.
Art. 22 – Revoca della concessione
Art. 23 – Decadenza della concessione
Art. 24 - Abrogazione di disposizioni precedenti ed entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante esercitate ai sensi della vigente legge n. 337 del 18/03/1968 ed ai sensi del Decreto Ministeriale 18/05/2007 e successive modifiche e integrazioni, e le relative modalità di rilascio del titolo di concessione del suolo pubblico in aree comunali (sia demaniali che patrimoniali).

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle attività dello spettacolo viaggiante esercitati su aree private.

Art. 2 – Aree Disponibili

In ottemperanza alla Legge 18/03/1968, n. 337, il Comune di Bosa fornisce ai titolari dello spettacolo viaggiante la disponibilità delle aree comunali determinate con apposita delibera dalla Giunta Comunale.

L'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante può avvenire SOLO ed ESCLUSIVAMENTE nelle aree destinate a tale scopo ai sensi della Legge n. 337/1968.

Le aree del demanio o del patrimonio comunale ove possono essere collocate dette attività sono individuate con deliberazione di Giunta Comunale.

L'elenco delle aree disponibili di cui al precedente comma, viene aggiornato con provvedimento della Giunta medesima, ogni qualvolta se ne verifichi l'esigenza.

Art. 3 – Concessione dell'area

La concessione delle aree per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante è rilasciata dall'amministrazione comunale ai soggetti muniti della licenza di cui all'art.69 del TULPS ed è subordinata al pagamento del canone di occupazione di aree pubbliche (COSAP).

La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, che rimane disciplinata dagli artt. 68 e 69 del TULPS e del relativo regolamento di esecuzione nonché dalla Legge n. 337 del 18 marzo 1968.

Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.

La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento, dall'atto di concessione, nonché dal Sindaco per ragioni di pubblica sicurezza e incolumità pubblica.

Art. 4 – Canone occupazione suolo pubblico

La concessione delle aree per lo svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante è subordinata al pagamento del relativo canone, calcolato in ragione della superficie e della durata dell'occupazione, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale, e di ogni altro tributo eventualmente dovuto in base alle norme vigenti.

Dell'avvenuto pagamento del canone e altro, farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che sarà fatta richiesta.

Il pagamento deve essere effettuato, a pena di decadenza, e secondo le modalità e i termini comunicati dal Servizio comunale competente.

Il mancato pagamento di quanto dovuto comporterà la revoca dell'autorizzazione, il non riconoscimento della partecipazione ai fini dell'anzianità e l'esclusione dell'operatore da nuove assegnazioni per almeno cinque anni e sarà anche azzerato il punteggio relativo all'anzianità di frequenza.

Sono a totale carico degli operatori le spese per eventuali allacciamenti elettrici temporanei e quelle per i consumi idrici ed elettrici.

Art. 5 – Definizione dell'attività dello spettacolo viaggiante

Sono considerate attività dello "spettacolo viaggiante", ai sensi dell'art.2 della Legge 18 marzo 1968, n.337, le attività spettacolari, gli intrattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.

Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto ministeriale ai sensi dell'art.4 della Legge 8/03/1968, n.337

Per "attrazione" deve intendersi una singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella Sezione IA dell'apposito elenco del Ministero per i Beni e le Attività Culturali approvato con decreto interministeriale del 23.04.1969 e s.m.i.

Nell'ambito del presente Regolamento per "categoria" si intende la suddivisione di carattere generale delle varie attività ed attrazioni come dall'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968 n. 337 (Piccole attrazioni, medie attrazioni, Grandi attrazioni).

Per "tipologia" si intende l'insieme delle particolarità tecnico costruttive e delle caratteristiche funzionali riferite alle singole attrazioni così come previste dall'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968 n. 337.

Sono "giochi o accessori" gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione di eventuali premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta.

Per "Gestore" si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Per "Conduttore" si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.

Per "parchi di divertimento" si intendono i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante. La nozione di parco di divertimento presuppone la presenza di elementi quali: l'unitarietà della gestione collegata alla titolarità della licenza di cui all'art. 68 TULPS, delimitazione dell'area mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.

Art. 6 – Norme generali

L'esercizio delle attività di cui all'art. 5 è soggetta a:

A) licenza d'esercizio a carattere permanente di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. rilasciata dal Comune in cui l'esercente ha sede legale; il rilascio di tale autorizzazione è subordinato al possesso da parte dell'esercente dei requisiti previsti dalla disciplina vigente.

B) autorizzazione a carattere temporaneo, ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S., rilasciata dal Comune in cui si intende esercitare temporaneamente l'attività con le attrazioni ricomprese nella licenza permanente.

C) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A., in qualità di esercente lo spettacolo viaggiante.

Tutte le attrazioni ricomprese nella licenza d'esercizio devono risultare registrate ai sensi del D.M. 18/05/2007 ed essere in possesso del previsto codice identificativo.

In caso di subingresso in un'attività esistente, il nuovo titolare deve ottenere da parte del Comune competente il cambio di titolarità dell'autorizzazione a carattere permanente e degli atti di registrazione ed assegnazione del codice identificativo.

Art. 7 – Occupazione permanente

In piazza IV Novembre è consentita l' occupazione permanente (annuale) e/o temporanea, anche di tipo stagionale, fino ad un massimo di mq. 50 (occupazione minima il 50%) e destinata ad un solo operatore, per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante per bambini;

Questa tipologia di occupazione può essere ampliata, su specifica richiesta dell'operatore e relativa autorizzazione del Comune, per brevi periodi e nel caso di particolari eventi e/o manifestazioni;

Art. 8 – Manifestazioni ricorrenti

Ai fini del presente regolamento, per "manifestazioni ricorrenti" si intendono gli eventi tradizionali che si svolgono con periodicità stabilita nel territorio comunale. Rientra tra tali manifestazioni il "Carrasegare 'Osincu".

L'istituzione, la modifica della collocazione temporale e la soppressione delle manifestazioni ricorrenti di cui al presente articolo sono stabilite mediante deliberazione della Giunta comunale.

Le aree comunali individuate per lo svolgimento della manifestazione "Carrasegare 'Osincu" sono le seguenti:

- Piazza Nassyria, superficie pari a mq 800;
- Piazza IV Novembre, superficie pari a mq 120.

L'individuazione delle suddette aree non costituisce vincolo esclusivo.

Qualora le stesse non vengano utilizzate, non siano richieste o qualora se ne ravvisi la necessità, esse potranno essere concesse per altri scopi, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale concedente, sentiti gli uffici competenti.

In occasione dei festeggiamenti del tradizionale "Carrasegare 'Osincu", è consentita l'occupazione temporanea di **Piazza Nassiriya** per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, fino a una superficie massima complessiva di mq 800.

Detto spazio, previa pubblicazione di apposito Avviso Pubblico, potrà essere concesso al primo assegnatario in graduatoria fino alla completa occupazione. Qualora l'occupazione da parte del primo assegnatario sia inferiore alla superficie massima disponibile, lo spazio residuo potrà essere assegnato mediante scorrimento della graduatoria ai successivi aventi diritto (secondo, terzo e così via).

Nel caso di assegnazione dell'intera area a un unico operatore, il canone dovrà essere corrisposto per l'intera superficie di mq 800, indipendentemente dall'effettiva occupazione.

In **Piazza IV Novembre** è consentita l'occupazione temporanea per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante rivolti ai bambini, per una superficie massima di mq 120, da destinare ad un unico operatore. La superficie effettivamente concedibile e la sua esatta collocazione saranno stabilite dall'Amministrazione comunale con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

In ogni caso, le installazioni sulla piazza non potranno essere realizzate con mezzi e/o pannellature chiuse che limitino la visibilità, né con elementi che, per altezza o conformazione, creino barriere visive a danno delle attività adiacenti.

Le relative autorizzazioni saranno rilasciate dall'Ufficio competente tramite Avviso Pubblico.

Art. 9 – Riserva

L'Amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di affidare la gestione dell'intero spazio destinato alle attrazioni ad un unico operatore per l'organizzazione del cosiddetto "parco divertimento", anche qualora lo stesso non sia titolare di licenza per tutte le attrazioni installate, fermo restando il rispetto della normativa vigente.

Art. 10 – Altre manifestazioni

L'elenco di altre aree e le date di svolgimento dell'attività per altre manifestazioni occasionali potranno essere stabilite compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 11 – Divieto di concomitanza tra manifestazioni

In concomitanza con l'utilizzo di un'area comunale destinata all'installazione di attività dello spettacolo viaggiante, non è consentita l'autorizzazione all'impianto di ulteriori strutture di spettacolo viaggiante in aree limitrofe, al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle attività e la tutela della sicurezza, della viabilità e decoro urbano.

Art. 12 – Installazione in aree non individuate

L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è consentito solo ed esclusivamente nelle aree appositamente destinate a tale scopo, individuate dall'Amministrazione comunale ai sensi della Legge 18 marzo 1968, n. 337.

Qualora venga richiesta l'installazione di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante in aree non comprese tra quelle individuate ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione comunale, valutata l'idoneità dell'ubicazione proposta e l'effettivo interesse dell'iniziativa per la collettività, può accogliere la richiesta mediante apposito provvedimento autorizzativo.

In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli del presente regolamento.

Art. 13 – Installazioni in aree private durante manifestazioni

Nelle aree private, in occasione dello svolgimento di manifestazioni di qualsiasi genere, quali sagre, iniziative culturali, religiose o politiche, al fine di garantire la sicurezza, la viabilità e il decoro urbano, è consentita solo ed esclusivamente l'installazione di attività di spettacolo viaggiante destinate ai bambini, purché:

- l'occupazione di suolo non sia superiore a mq 30 per ciascuna attrazione;
- le installazioni non potranno essere realizzate con mezzi e/o pannellature chiuse che limitino la visibilità, né con elementi che, per altezza o conformazione, creino barriere visive a danno delle attività adiacenti.
- siano rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e autorizzazioni.

Art. 14 – Presentazione della domanda di concessione

La domanda per l'installazione delle attrazioni per manifestazioni occasionali dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima del giorno in cui avrà inizio l'occupazione dell'area.

Per le manifestazioni ricorrenti, con appositi Avvisi pubblici saranno avviate le procedure ad evidenza pubblica per la concessione di aree per l'installazione delle singole attività dello spettacolo viaggiante.

L'avviso pubblico dovrà essere emanato dal Responsabile del Settore competente, conformemente al presente Regolamento e dovrà contenere il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle

domande, l'indicazione delle aree pubbliche disponibili, i requisiti di ammissibilità e la modalità di partecipazione alla manifestazione.

Gli Avvisi pubblici saranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune.

Gli operatori interessati devono presentare richiesta al Comune nei termini previsti dall'avviso.

Le domande pervenute prima della pubblicazione dell'avviso non saranno prese in considerazione e le domande pervenute dopo il termine di scadenza saranno escluse.

Le domande, in bollo da € 16,00, dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente il modello allegato all' avviso ed essere presentate secondo le seguenti modalità:

- brevi manu presso l'Ufficio protocollo del Comune negli orari previsti per l'apertura al pubblico;
- in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.bosa.or.it o alternativamente alla mail protocollo@comune.bosa.or.it.

nel caso di domanda in formato digitale, il richiedente dovrà annullare, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, la marca da bollo da € 16,00 indicando il numero identificativo.

Alla domanda, se non sottoscritta con firma digitale, dovrà essere allegato, obbligatoriamente, un documento di identità in corso di validità.

Art. 15 – Istruttoria delle domande.

Le domande pervenute verranno esaminate dal settore competente che provvederà a verificare la regolarità e la completezza delle stesse, ad acquisire eventuali informazioni non indicate nelle medesime e a fare la relativa istruttoria con la verifica del possesso dei requisiti professionali.

Qualora non venga allegata la documentazione indicata nella domanda le attrazioni verranno incluse nella graduatoria provvisoria con riserva, con possibilità di integrare su richiesta dell'ufficio competente, nel termine assegnato improrogabilmente dall'ufficio a pena di esclusione dalla graduatoria definitiva.

La mancata regolarizzazione e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e quelle previste dal presente regolamento, l'esclusione dalla graduatoria provvisoria.

Il mancato rispetto dei termini sopraindicati comporterà anche la decurtazione di 5 punti dal punteggio di anzianità acquisito risultante dalla graduatoria dell'anno precedente risultante agli atti d'ufficio.

Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda hanno il carattere di autocertificazione ai sensi del

D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli con tutti i mezzi consentiti dalla Legge e devono essere corredate da copia del documento di identità in corso di validità.

Art. 16 – Contenuto della domanda.

La domanda di concessione deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- Generalità del titolare dell'attrazione: Nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, recapito per le comunicazioni, codice fiscale e/o partita IVA;
- Periodo richiesto per l'installazione, con indicazione della data di inizio e di fine occupazione;
- Tipologia dell'attrazione o delle attrazioni che si intendono installare, secondo la denominazione risultante dalla licenza comunale e dai certificati di omologazione;
- Misure esatte di ingombro dell'attrazione e delle relative pertinenze (vano cassa, pedane, cancelli, ecc.);

Art. 17 – Criteri di valutazione delle istanze di concessione.

Le concessioni delle aree e gli atti conseguenti sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento, previa presentazione di apposita domanda nei termini stabiliti dall'Amministrazione.

Qualora pervengano più domande relative alla medesima area o agli stessi periodi, l'assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità, da applicarsi nell'ordine sottoindicato:

1. Regolarità nei pagamenti pregressi: Costituisce requisito essenziale l'assenza di situazioni debitorie pregresse e/o di contenzioso non definito nei confronti del Comune al momento della presentazione della domanda. La presenza di morosità o pendenze non sanate comporta l'esclusione dell'istanza.
2. Anzianità di frequenza nel Comune, intesa come comprovata partecipazione alle manifestazioni organizzate sul territorio comunale.
3. Anzianità di partecipazione alla manifestazione "Su Carrasegare 'Osincu", con riferimento alle ultime dieci edizioni della manifestazione. Ai fini del computo dell'anzianità sarà considerata esclusivamente la partecipazione riconducibile direttamente al richiedente.
4. Partecipazione ad altri eventi cittadini, civili e religiosi, svolti nel restante periodo dell'anno nel territorio comunale, con riferimento agli ultimi dieci anni.
5. Sorteggio pubblico, quale criterio residuale in caso di ulteriore parità dopo l'applicazione dei criteri sopra indicati. Il sorteggio sarà effettuato presso il Servizio Sviluppo Economico, alla presenza degli operatori ammessi.

Divieto di istanze duplicate: Non sono ammesse istanze riconducibili al medesimo soggetto che presenti domanda contemporaneamente:

- in qualità di titolare di ditta individuale;
- in qualità di legale rappresentante di altra impresa avente diversa forma giuridica. Le domande presentate in violazione del presente divieto saranno escluse.

Art. 18 – Attribuzione del punteggio e formazione della graduatoria.

Nell'attribuzione del punteggio si terrà conto della partecipazione alle manifestazioni organizzate sul territorio comunale. Ad ogni ditta che avrà presentato regolare domanda per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante verrà attribuito il seguente punteggio: punti 1 (uno) per ogni presenza effettuata nel corso dell'anno sul territorio comunale per la quale si presenta istanza.

Non verrà attribuito alcun punteggio alla ditta che installa attrazioni in area privata. Il punteggio è riconosciuto esclusivamente per le installazioni effettuate su area pubblica.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo nei confronti dell'Ente, il punteggio maturato verrà azzerato.

Qualora l'esercente non eserciti l'attività nello spazio assegnato, perderà il punteggio di anzianità maturato.

Art. 19 - Subentro nell'attività e riconoscimento del punteggio e dell'anzianità

In caso di decesso del titolare (mortis causa), invalidità lavorativa, raggiungimento dei limiti di età pensionabile o cessazione volontaria dell'attività, il soggetto subentrante, qualora familiare entro il terzo grado, acquisisce il medesimo punteggio attribuito al titolare uscente.

Il riconoscimento del punteggio di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione di denuncia di successione, ovvero atto notarile attestante il trasferimento d'azienda e/o la cessione di ramo d'azienda, nonché il subentro nella medesima società.

L'avente causa per atto tra vivi, in possesso di regolare autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, acquisisce il medesimo punteggio del dante causa.

In caso di trasferimento d'azienda, al subentrante, purché munito della prescritta licenza o titolo abilitativo all'esercizio, è riconosciuta l'anzianità di frequenza maturata dal precedente titolare.

Art. 20 – Divieto di doppioni nelle attrazioni

Non è consentita la presenza di "doppioni" di attrazioni, sia nelle aree pubbliche sia in quelle private.

Sono considerati "doppioni" non solo le attrazioni aventi il medesimo nome e/o le stesse funzioni, ma anche quelle che, pur presentandosi con denominazioni, tematizzazioni o allestimenti differenti, risultino sostanzialmente identiche per:

- tipologia di movimento;
- percorso o struttura di svolgimento;
- esperienza complessiva offerta all'utenza.

Due attrazioni non possono pertanto essere considerate distinte qualora svolgano la medesima funzione o propongano un intrattenimento equivalente, anche in presenza di differenze meramente estetiche o scenografiche

Non sono considerati "doppioni" le attrazioni che, pur presentando caratteristiche analoghe a quelle destinate agli adulti, siano di dimensioni ridotte e progettate esclusivamente per un'utenza infantile.

Art. 21 – Disciplina delle emissioni sonore nelle aree con attrazioni e attività di intrattenimento.

L'utilizzo di apparecchi sonori per finalità di richiamo del pubblico (imbonimento), per la diffusione di musica o per qualsiasi altra forma di emissione sonora, nonché la produzione di rumori non strettamente necessari al funzionamento delle attrazioni, deve essere improntato a criteri di moderazione e contenuto entro i limiti di legge.

Le emissioni sonore devono in ogni caso rispettare i limiti previsti:

- dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni;
- dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215;
- dalle Direttive regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14 novembre 2008;
- nonché da ogni altra normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

La diffusione sonora è consentita esclusivamente negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale, secondo quanto previsto dal regolamento vigente e in relazione alla specifica destinazione delle aree interessate, al fine di evitare disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei residenti.

Resta impregiudicata l'eventuale applicazione delle disposizioni di legge in materia penale. La diffusione sonora oltre i limiti di intensità consentiti comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Art. 22 – Revoca della concessione.

Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, l'autorizzazione può essere revocata affinché il Comune possa disporre dell'area data in concessione.

È sempre fatta salva la possibilità di revoca per abuso da parte del titolare o mancato pagamento di quanto previsto all'art. 4.

Art. 23 – Decadenza della concessione

Qualora l'interessato, ingiustificatamente, non occupi l'area entro la data prevista, la concessione decade.

Eventuali rinunce parziali o totali all'installazione delle attrazioni, dovranno essere comunicate dai titolari al Comune entro il termine indicato dall'avviso comunale.

La mancata comunicazione nei termini suddetti di eventuali rinunce all'installazione delle attrazioni determinerà, l'obbligo del pagamento, da parte dei titolari, della quota di partecipazione.

La rinuncia dovrà essere motivata e comunicata tempestivamente, in caso contrario si perderà l'anzianità acquisita.

Art. 24 – Abrogazione di disposizioni precedenti ed entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce integralmente i precedenti Regolamenti comunali in materia nonché ogni altra norma dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risulti in contrasto con quanto disposto dal presente atto.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria di rango superiore.